

**DCO 11/11**

**REVISIONE DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI  
MISURA IN BASSA TENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 40 DEL TIT PER GLI ANNI  
2010 - 2011**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica.*

21 aprile 2011

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione ha come oggetto la revisione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, da applicarsi con riferimento agli anni 2010 e 2011.*

*Tale revisione si rende necessaria in considerazione della presenza di potenziali effetti indesiderati connessi all'applicazione del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 40 del TIT, che ne hanno determinato la transitoria sospensione, disposta con deliberazione ARG/elt 228/10. La medesima deliberazione ARG/elt 228/10 conferisce altresì mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di approfondire le problematiche sopra evidenziate e proporre eventuali esigenze di adeguamento del richiamato meccanismo di perequazione, da sottoporre a pubblica consultazione prima di un'eventuale loro adozione.*

***I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta e tramite posta elettronica, entro e non oltre il 31 maggio 2011.***

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità.*

*Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.*

***Autorità per l'energia elettrica e il gas***

***Direzione tariffe***

***Unità infrastrutture locali***

***Piazza Cavour 5 – 20121 Milano***

***tel. 02 65565311/353 fax 0265565222***

***sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)***

***e-mail: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)***

## SOMMARIO

Premessa.....	2
1 Oggetto della consultazione.....	4
2 Quadro regolatorio di riferimento.....	4
3 Criticità relative alla perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione.....	7
4 La proposta per il superamento delle criticità rilevate.....	8
5 Modificazioni al TIT. Schema di articolato.....	10
GLOSSARIO.....	13

## **1 Oggetto della consultazione**

- 1.1 In sede di analisi dei dati rilevanti ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura per l'anno 2011, la Direzione Tariffe ha individuato l'emergere di possibili effetti indesiderabili connessi all'applicazione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT<sup>1</sup>.
- 1.2 Tali effetti potrebbero manifestarsi in particolare in corrispondenza della fase finale del piano di installazione dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, come conseguenza del disallineamento tra i costi di capitale inclusi nella tariffa, relativi all'anno  $t-2$ , e i criteri di riattribuzione del gettito tariffario, riferiti tra l'altro al numero di misuratori elettromeccanici esistenti nell'anno  $t$ .
- 1.3 Con il ridursi considerevole del numero di misuratori elettromeccanici, infatti, il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 40 del TIT, nell'attuale formulazione, può comportare vantaggi ingiustificati alle imprese distributrici che, negli anni 2010 e 2011, risultassero in ritardo considerevole rispetto agli obblighi di installazione di cui alla richiamata deliberazione n. 292/06, di fatto contraddicendo la dichiarata finalità del meccanismo di perequazione stesso.
- 1.4 Con deliberazione ARG/elt 228/10 l'Autorità ha pertanto sospeso transitoriamente, a valere dall'anno 2010, il meccanismo di perequazione del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di approfondire le problematiche sopra evidenziate e proporre all'Autorità eventuali esigenze di adeguamento del richiamato meccanismo di perequazione, da sottoporre a pubblica consultazione prima di un'eventuale loro adozione.
- 1.5 Il presente documento fa seguito al mandato assegnato alla Direzione tariffe con la citata deliberazione ARG/elt 228/10 e propone per la consultazione l'orientamento dell'Autorità in relazione alla revisione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, a valere per gli anni 2010 e 2011.
- 1.6 Nel seguito del presente documento per la consultazione:
  - a) al capitolo 2, viene richiamato il quadro regolatorio di riferimento per il servizio di misura dell'energia elettrica;
  - b) al capitolo 3, vengono descritte le criticità attuali che hanno reso necessaria la temporanea sospensione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, a valere dall'anno 2010;
  - c) al capitolo 4, viene proposta una formulazione alternativa del suddetto meccanismo di perequazione, al fine di superare le criticità rilevate;
  - d) al capitolo 0, si propone uno schema di modifica dell'articolo 40 del TIT, che formalizza l'orientamento illustrato nel presente documento per la consultazione.

## **2 Quadro regolatorio di riferimento**

### ***Il servizio di misura dell'energia elettrica per i clienti connessi in bassa tensione***

- 2.1 Secondo le definizioni contenute nel TIU<sup>2</sup>, l'attività di misura dell'energia elettrica (di seguito: misura) comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e trasmissione; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi

---

<sup>1</sup> TIT è l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07.

<sup>2</sup> Il TIU è l'Allegato A alla deliberazione 17 gennaio 2007, n. 11/07.

sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione del misuratore.

- 2.2 La regolazione tariffaria del servizio di misura è disciplinata dal Titolo 3 del TIT che stabilisce diritti e obblighi dei soggetti responsabili di tale servizio. In particolare, il TIT prevede che, con riferimento ai punti di prelievo di energia elettrica nella titolarità dei clienti finali, la misura sia svolta dalle imprese distributrici.
- 2.3 Il medesimo TIT inoltre reca disposizioni e regola le caratteristiche minime dei misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, rimandando, con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, alle disposizioni ed agli obblighi contenuti nella deliberazione n. 292/06.
- 2.4 Con la sopra menzionata deliberazione n. 292/06, l'Autorità ha stabilito obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i punti di prelievo di bassa tensione (di seguito richiamati come: obblighi di installazione) prevedendo, al comma 8.1, un piano di installazione concentrato nel periodo di regolazione 2008-2011 e cadenzato come segue:
- a) con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW:
    - i. 25% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008;
    - ii. 65% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009;
    - iii. 90% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010;
    - iv. 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011;
  - b) con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW:
    - i. 100% del numero totale di punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW entro il 31 dicembre 2008.
- 2.5 L'Autorità ha conseguentemente adeguato, per il periodo di regolazione 2008-2011, il riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura prevedendo, tra l'altro, che:
- a) la remunerazione connessa al servizio di misura contempili il riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione;
  - b) la remunerazione connessa al servizio di misura garantisca il riconoscimento degli investimenti di cui al punto precedente, esclusivamente ai soggetti che abbiano effettivamente realizzato detti investimenti;
  - c) la remunerazione connessa al servizio di misura garantisca il riconoscimento del costo residuo dei misuratori elettromeccanici dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06;
  - d) il criterio di remunerazione tenga conto degli obblighi di installazione sopra menzionati, sia in relazione alla remunerazione del capitale investito, sia in relazione al livello degli ammortamenti riconosciuti in tariffa, prevedendo altresì forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori.

#### ***Il meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione***

- 2.6 L'applicazione di una tariffa unica nazionale per il servizio di misura, unitamente alla previsione di riconoscimento degli investimenti alle sole imprese che effettivamente hanno realizzato detti investimenti, contenuta nella deliberazione n. 292/06, ha fatto emergere esigenze di perequazione tra le imprese.
- 2.7 Tenuto conto della stabilità tecnologica che connota il servizio di misura relativo ai punti di prelievo connessi in media, alta e altissima tensione, ed in considerazione del fatto la deliberazione n. 292/06 pone obblighi di installazione dei misuratori elettronici esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, l'esigenza di perequazione riguarda conseguentemente i soli ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione.

- 2.8 A tal fine, il TIT prevede, all'articolo 40, un apposito meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione tramite il quale riattribuire alle imprese che hanno effettivamente realizzato detti investimenti: (i) la remunerazione riconosciuta agli investimenti in misuratori elettronici in bassa tensione, (ii) le quote di ammortamento relative a misuratori elettromeccanici dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile e sostituiti con misuratori elettronici, (iii) la remunerazione riconosciuta agli investimenti in sistemi di raccolta dei dati di misura.
- 2.9 L'attuale formulazione della perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione (di seguito: perequazione misura) prevede che, per ciascuna impresa distributrice, ai fini del calcolo dei ricavi ammessi, si applichi la seguente formula:

$$RM_{m,t} = \frac{CE_{m,t-2}^{MEBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{MEBT}} \cdot \sum_m QME_{m,t} + \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \cdot \sum_m QMM_{m,t} + \frac{CE_{m,t-2}^{TGBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{TGBT}} \cdot \sum_m MIS'(RAC)_m \quad [1]$$

- 2.10 In termini semplificati<sup>3</sup> tale ricavo ammesso può essere scomposto in tre parti:
- quota parte a copertura dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito) relativi ai gruppi di misura elettronici installati conformi alle specifiche di cui alla deliberazione 292/06 (riquadro verde della formula [1]);
  - quota parte a copertura dei costi di capitale relativi ai gruppi di misura tradizionali non ancora sostituiti (riquadro rosso della [1]);
  - quota parte a copertura dei costi di capitale relativi ai sistemi di telegestione (riquadro azzurro della [1]).
- 2.11 Il meccanismo di perequazione misura riattribuisce dette quote parti avendo come riferimento rispettivamente:
- i costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa distributrice per gli investimenti in gruppi di misura conformi ai requisiti di cui alla deliberazione n. 292/06, riferiti all'anno  $t-2$ ;
  - il numero di misuratori elettromeccanici ancora installati presso i punti di prelievo in bassa tensione, nell'anno  $t$ ;
  - i costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa distributrice per gli investimenti nei sistemi di telegestione, riferiti all'anno  $t-2$ .
- 2.12 Il medesimo articolo 40 del TIT dispone inoltre che nell'ambito della perequazione misura sia prevista una penalità da applicare alle imprese distributrici in caso di mancato raggiungimento degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici di cui alla deliberazione n. 292/06.
- 2.13 Tale penalità, secondo quanto disposto dal comma 40.1 del TIT:
- riguarda i ricavi derivanti dall'applicazione della quota parte degli elementi MIS1(INS), MIS3(INS) e dell'elemento  $\sigma 1(\text{mis})$  a copertura dei costi di capitale, esclusi gli

<sup>3</sup> In termini formali, tramite tale meccanismo di perequazione vengono redistribuiti, tra le imprese distributrici, i ricavi di settore derivanti dall'applicazione delle quote parti:

- degli elementi MIS1(INS), MIS3(INS) e dell'elemento  $\sigma 1(\text{mis})$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- degli elementi MIS1(INS), MIS3(INS) e dell'elemento  $\sigma 1(\text{mis})$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
- degli elementi MIS1(RAC), MIS3(RAC) e dell'elemento  $\sigma 1(\text{mis})$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta delle misure.

ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;

- b) viene applicata fino ad un valore massimo pari alla metà del valore della remunerazione del capitale di tutti i misuratori elettromeccanici che era previsto fossero sostituiti ai sensi della deliberazione n.292/06.

2.14 Il comma 40.2 del medesimo TIT dispone inoltre che qualora l'impresa abbia installato meno del 50% del numero di misuratori elettronici previsti in ciascun anno dal comma 8.1 della deliberazione n. 292/06, l'Autorità avvii un procedimento finalizzato all'erogazione di una sanzione, in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.

#### ***Quota dei ricavi del servizio di misura interessati dalle modifiche proposte nel presente documento***

2.15 Al fine di fornire una prima valutazione delle grandezze economiche interessate dall'intervento di modifica oggetto del presente documento, si fa osservare che i costi riconosciuti di settore per il servizio di misura, relativi al primo anno dell'attuale periodo di regolazione ammontano a 814 milioni di euro (a fronte di oltre 4.500 milioni di euro di costi riconosciuti di settore previsti per il servizio di distribuzione)<sup>4</sup>.

2.16 Il valore complessivo dei ricavi ammessi considerati ai fini del calcolo degli ammontari di perequazione misura per l'anno 2008 ammonta a circa 510 milioni di euro (pari al 62,7% del totale dei costi riconosciuti per il servizio di misura nel suo complesso). Di tali ricavi:

- a) il 69% (circa 350 milioni di euro) è relativo alla copertura dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito) relativi ai gruppi di misura elettronici installati conformi alla deliberazione 292/06, nonché alla copertura del costo residuo dei misuratori elettromeccanici sostituiti con i suddetti misuratori elettronici;
- b) l'8% (circa 40 milioni di euro) è relativo alla copertura dei costi di capitale relativi ai gruppi di misura tradizionali non ancora sostituiti con misuratori conformi alla deliberazione n. 292/06;
- c) il 23% (circa 120 milioni di euro) è relativo alla copertura dei costi di capitale relativi ai sistemi di telegestione.

2.17 La proposta contenuta nel presente documento per la consultazione incide sulla quota parte dei ricavi del servizio di misura di cui al punto b) del precedente elenco.

### **3 Criticità relative alla perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione**

3.1 Come anticipato in apertura del presente documento, in occasione dell'aggiornamento delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2011, la Direzione Tariffe ha individuato l'emergere di possibili effetti indesiderati connessi all'applicazione del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 40 del TIT.

3.2 Tali effetti sono conseguenti al disallineamento temporale tra i criteri utilizzati ai fini della riattribuzione del ricavo ammesso a copertura dei costi di cui al paragrafo 2.10, lettere a) e c) (basati sui costi effettivi di ciascuna impresa riferiti all'anno  $t-2$ ) e il criterio utilizzato ai fini della riattribuzione del ricavo ammesso di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo 2.10 (basato sul numero di misuratori elettromeccanici esistenti nell'anno  $t$ ).

3.3 A fronte della graduale riduzione del numero aggregato di settore dei misuratori elettromeccanici installati per effetto degli obblighi di installazione di cui alla deliberazione n. 292/06, l'impresa distributrice che risulta inadempiente a tali obblighi con riferimento

---

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli si consulti l'Appendice A2 della Relazione AIR alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07.

all'anno  $t$ , vedrebbe aumentare il proprio peso  $\left( \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right)$  nella redistribuzione del monte ricavi a copertura dei costi di capitale relativi a gruppi di misura elettromeccanici installati nell'anno  $t-2$   $\left( \sum_m QMM_{m,t} \right)$ .

- 3.4 Essendo tale monte ricavi dimensionato in funzione del numero aggregato di settore dei misuratori elettromeccanici installati nell'anno  $t-2$ , appare evidente che, in presenza di una riduzione del numero aggregato di settore dei misuratori elettromeccanici installati, l'impresa distributrice caratterizzata da ritardi di installazione si trova a beneficiare di un extra-ricavo funzione della differenza del proprio peso assunto tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ . Il conseguimento di tale extra-ricavo non trova fondamento economico e non trova adeguato contrappeso nel meccanismo di penalità applicato nei casi di ritardo di installazione, ai sensi del comma 40.1 del TIT.

#### 4 La proposta per il superamento delle criticità rilevate

- 4.1 Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'Autorità ritiene che l'intervento di modifica del meccanismo di perequazione possa essere limitato all'introduzione di un correttivo da applicarsi alla formula di redistribuzione del monte ricavi a copertura dei costi relativi ai misuratori elettromeccanici non ancora sostituiti, attualmente prevista dal TIT. La revisione proposta lascia altresì inalterato il meccanismo di penalità attualmente vigente.
- 4.2 In particolare, l'Autorità intende correggere i casi in cui l'attuale formulazione del meccanismo di perequazione consente, alle imprese distributrici in consistente ritardo nel processo di sostituzione dei misuratori elettromeccanici, di vedersi riconosciuta una remunerazione superiore a quella effettivamente spettante in relazione al parco misuratori nella propria disponibilità.
- 4.3 Più in dettaglio, la soluzione proposta si pone l'obiettivo di:
- salvaguardare le situazioni relative ai soggetti in regola con gli obblighi di installazione previsti dalla deliberazione 292/06;
  - correggere la quota del monte ricavi riconosciuta alle imprese inadempienti agli obblighi di installazione di cui alla deliberazione n. 292/06, in funzione della variazione del peso dei misuratori elettromeccanici della singola impresa sul totale di settore tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ ;
  - redistribuire l'avanzo ( $APM_t$ ) eventualmente generatosi per effetto di quanto previsto alla precedente lettera b) tra le sole imprese distributrici che risultino aver ridotto il proprio peso in termini di misuratori elettromeccanici tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ .
- 4.4 In sintesi, la soluzione proposta prevede che:
- la quota di tale monte ricavi, spettante alle imprese distributrici che non abbiano ottemperato agli obblighi di installazione di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06, con riferimento all'anno oggetto di perequazione, sia fissato in funzione del minimo tra il peso dei misuratori elettromeccanici riferito all'anno  $t-2$  e il medesimo peso riferito all'anno  $t$ ;
  - gli eventuali avanzi di perequazione generati per effetto dell'applicazione del correttivo di cui al punto a) siano redistribuiti a beneficio delle imprese distributrici che hanno ridotto il proprio peso tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t$ .

4.5 In termini formali si propone che l'attuale formulazione [1] sia sostituita dalla seguente<sup>5</sup>:

$$RM_{m,t} = \frac{CE_{m,t-2}^{MEBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{MEBT}} \cdot \sum_m QME_{m,t} + \theta_m \cdot \sum_m QMM_{m,t} + \frac{CE_{m,t-2}^{TGBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{TGBT}} \cdot \sum_m MIS'(RAC)_m + \varphi_m \cdot APM_t \quad [2]$$

dove:

$$\bullet \theta_m = \begin{cases} \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} & \text{se } N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{installati} \leq 0 \\ \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) & \text{se } N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{installati} > 0 \end{cases}$$

$$\bullet \varphi_m = \begin{cases} 0 & \text{se } \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) = \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}} \\ \frac{N_{r,t}^{MMBT}}{\sum_r N_{r,t}^{MMBT}} & \text{se } \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) = \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \end{cases}$$

dove  $r$  è il sottoinsieme delle  $m$  imprese distributrici per le quali si sia rilevata la

condizione  $\text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) = \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}}$ ;

- $APM_t$  è l'eventuale avanzo di perequazione generatosi per effetto dell'applicazione della nuova formulazione alle imprese che non hanno rispettato gli obblighi di cui alla deliberazione n. 292/06 e può essere formalizzato come:

$$APM_t = \sum_m \left[ \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} - \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) \right] \cdot \sum_m QMM_{m,t} \quad [3]$$

per ciascuna impresa  $m$  per la quale, nell'anno  $t$ , si è rilevata la condizione

$$N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{installati} > 0$$

4.6 L'Autorità ritiene che la soluzione proposta, a fronte degli elementi di semplificazione introdotti rispetto al conseguimento degli obiettivi riportati al precedente paragrafo 4.3, offra comunque un adeguato bilanciamento tra rigore metodologico e semplicità di implementazione operativa.

4.7 Il successivo capitolo 0 riporta uno schema dell'articolo 40, come modificato in esito alla soluzione proposta.

#### Spunti per la consultazione

S1 Si condivide la revisione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione proposta nel presente documento per la consultazione?

<sup>5</sup> Ai fini della formalizzazione riportata nel presente capitolo, si fa riferimento alla notazione ed alle definizioni utilizzate al comma 40.1 del TIT e riportate in appendice al presente documento per la consultazione.

- S2 Si ritiene opportuno limitare la redistribuzione dell'avanzo di perequazione ( $APM_t$ ) alle sole imprese distributrici che risultino essere in regola con gli obiettivi di installazione di cui alla deliberazione n. 292/06?
- S3 Si ritiene preferibile che, ai fini della redistribuzione dell'avanzo di perequazione ( $APM_t$ ), nel calcolo del parametro  $\varphi_m$  si utilizzi il riferimento all'anno  $t-2$ , in luogo del riferimento all'anno  $t$ ? In caso affermativo fornire le motivazioni a supporto di tale preferenza.
- S4 Si ritiene vi siano soluzioni alternative a quella proposta? In caso affermativo, motivare la soluzione in termini di rigore metodologico e semplicità applicativa.

## 5 Modificazioni al TIT. Schema di articolato

- 5.1 Ai fini dell'implementazione della revisione del meccanismo di perequazione misura, per gli anni 2010 e 2011, si propone di sostituire il comma 40.1 del TIT, nella sua attuale formulazione, con il seguente comma.

- 40.1 In ciascun anno  $t$ , l'ammontare di perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore, relativo a ciascuna impresa distributtrice  $m$ , è pari a:

$$PM_m = RM_m - QM_m - RPM_m$$

dove:

- $PM_m$  è l'ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura;
- $RM_m$  è il ricavo spettante all'impresa distributtrice  $m$ , a copertura dei costi di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, e alle dismissioni dell'anno  $t-2$  di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, e dei sistemi di raccolta dei dati di misura, calcolato secondo la seguente formula:

$$RM_{m,t} = \frac{CE_{m,t-2}^{MEBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{MEBT}} \cdot \sum_m QME_{m,t} + \theta_m \cdot \sum_m QMM_{m,t} + \frac{CE_{m,t-2}^{TGBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{TGBT}} \cdot \sum_m MIS'(RAC)_m + \varphi_m \cdot APM_t$$

dove:

- $CE_{m,t-2}^{MEBT}$  è il costo effettivo di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $QME_{m,t}$  è il ricavo di ciascuna impresa distributtrice  $m$ , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(INS)$ ,  $MIS_3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma_j(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura dell'ammortamento delle dismissioni di misuratori elettromeccanici, sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06, di cui alla tabella 20 dell'Allegato n. 1;
- $N_{m,t}^{MMBT}$  è il numero dei misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, installati al 31 dicembre dell'anno  $t$ ;

$$\bullet \theta_m = \begin{cases} \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} & \text{se } N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_m^{BT,ME} \Big|_{installati} \leq 0 \\ \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) & \text{se } N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_m^{BT,ME} \Big|_{installati} > 0 \end{cases}$$

- $QMM_{m,t}$  è il ricavo dell'impresa distributrice  $m$ , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(INS)$ ,  $MIS_3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione di cui alla tabella 21 dell'allegato n. 1;
- $CE_{m,t-2}^{TGBT}$  è il costo effettivo di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, relativo ai sistemi di raccolta dei dati di misura dell'energia elettrica dei punti di misura in bassa tensione;
- $MIS'_m(RAC)$  è il ricavo dell'impresa distributrice  $m$ , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(RAC)$ ,  $MIS_3(RAC)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica di cui alla tabella 22 dell'allegato n. 1;

$$\bullet \varphi_m = \begin{cases} 0 & \text{se } \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) = \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}} \\ \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} & \text{se } \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) = \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \end{cases}$$

$$\bullet APM_t = \sum_m \left[ \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} - \text{MIN} \left( \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}}, \frac{N_{m,t}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t}^{MMBT}} \right) \right] \cdot \sum_m QMM_{m,t}$$

per ciascuna impresa  $m$  per la quale, nell'anno  $t$ , si è rilevata la condizione

$$N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{BT,ME} \Big|_{installati} > 0$$

- $QM_m = QME_m + QMM_m + MIS'_m(RAC)$ ;
- $RPM_m$  è la penale, relativa a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni della deliberazione n. 292/06 in materia di installazione di misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione. In termini formali:

$$RPM_m = \text{MAX}(\Delta N_m^{BT,ME}; 0) * MIS(INS)_{cirBT}$$

dove:

- $MIS(INS)_{cirBT}$  di cui alla tabella 23 dell'allegato n. 1, sono le quote parti degli elementi  $MIS_1(INS)$ ,  $MIS_3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), riconosciute a copertura della remunerazione del capitale di misuratori

dell'energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione che non hanno i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;

- $\Delta N_m^{BT,ME} = \min(N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti} - N_m^{BT,ME} \Big|_{installati}; 0,5 * N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti} )$ ;

dove:

- $N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti}$  è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 prevede, entro il 31 dicembre dell'anno  $t$ , l'installazione di un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione medesima;
- $N_m^{BT,ME} \Big|_{installati}$  è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in cui entro il 31 dicembre dell'anno  $t$  è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06.

## APPENDICE 1

### GLOSSARIO

- $CE_{m,t-2}^{MEBT}$  è il costo effettivo di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $\sum_m QME_{m,t}$  è la somma dei ricavi di ciascuna impresa distributrice  $m$ , derivanti dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(INS)$ ,  $MIS_3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura dell'ammortamento delle dismissioni di misuratori elettromeccanici, sostituiti con misuratori elettronici aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $N_{m,t}^{MMBT}$  è il numero dei misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, installati al 31 dicembre dell'anno  $t$ ;
- $\sum_m QMM_{m,t}$  è la somma dei ricavi di ciascuna impresa distributrice  $m$ , derivanti dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(INS)$ ,  $MIS_3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
- $CE_{m,t-2}^{TGBT}$  è il costo effettivo di capitale dell'anno  $t-2$ , ivi inclusi gli ammortamenti, relativo ai sistemi di raccolta dei dati di misura dell'energia elettrica dei punti di misura in bassa tensione;
- $\sum_m MIS'(RAC)_m$  è la somma dei ricavi di ciascuna impresa distributrice  $m$ , derivanti dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(RAC)$ ,  $MIS_3(RAC)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica.
- $N_m^{BT,ME} \Big|_{prev}$  è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 prevede, entro il 31 dicembre dell'anno  $t$ , l'installazione di un misuratore elettronico;
- $N_m^{BT,ME} \Big|_{inst}$  è il numero di punti di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , in cui entro il 31 dicembre dell'anno  $t$  è stato effettivamente installato un misuratore elettronico;
- $N_{m,t}^{MEBT}$  è il numero di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, installati al 31 dicembre dell'anno  $t$ .